

**Causa C-565/22****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

26 agosto 2022

**Giudice del rinvio:**

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

20 luglio 2022

**Ricorrente per cassazione (attore in primo grado):**

Verein für Konsumenteninformation (associazione per l'informazione dei consumatori, Austria)

**Resistente per cassazione (convenuta in primo grado)**

Sofatutor GmbH

---

L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria), in qualità di giudice di cassazione [OMISSIS] nella causa tra il Verein für Konsumenteninformation (associazione per l'informazione dei consumatori), 1060 Vienna, [OMISSIS], attore, e la Sofatutor GmbH, Germania, 10245 Berlino [OMISSIS], convenuta, avente ad oggetto una domanda di inibitoria e la pubblicazione della sentenza, sul ricorso per cassazione (Revision) proposto dall'attore avverso la sentenza del 18 marzo 2022 dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) GZ 5 R 141/21y-30 con la quale veniva riformata la sentenza dell'Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) GZ 30 Cg 29/20x-25, ha pronunciato la seguente

**O r d i n a n z a:**

I. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretato nel senso che il consumatore acquisisce un nuovo diritto di recesso in

caso di «rinnovo automatico» [articolo 6, paragrafo 1, lettera o), di detta direttiva] di un contratto a distanza.

## II. [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

### M o t i v a z i o n e:

#### A. Fatti

- 1 Il ricorrente è un'associazione legittimata ad agire in giudizio in forza dell'articolo 29 del Konsumentenschutzgesetz (legge federale sulla tutela dei consumatori; in prosieguo: il «KSchG»).
- 2 La resistente gestisce piattaforme di apprendimento online per studenti. Essa offre i suoi servizi via Internet anche in tutto il territorio federale austriaco e, nell'ambito della sua attività commerciale, ha costantemente rapporti giuridici con consumatori ai sensi dell'articolo 1 del KSchG domiciliati o abitualmente residenti in Austria. Essa conclude contratti con i consumatori sulla base delle sue condizioni generali di contratto (in prosieguo: le «CGC»).
- 3 Le CGC della resistente enunciano che un abbonamento prenotato per la prima volta sulla piattaforma può essere provato gratuitamente per trenta giorni a decorrere dalla conclusione del contratto ed essere risolto senza preavviso in qualsiasi momento durante detto periodo; l'abbonamento diventerà a pagamento solo dopo la scadenza dei trenta giorni e, in caso di mancata risoluzione entro i trenta giorni, prenderà a decorrere il periodo di abbonamento a pagamento convenuto nel processo di prenotazione.
- 4 Nel caso di scadenza del periodo di abbonamento a pagamento senza che la resistente o il consumatore abbiano tempestivamente risolto il contratto, le CGC prevedono il rinnovo automatico dell'abbonamento per un determinato periodo di tempo.
- 5 All'atto dell'iniziale conclusione del contratto, la resistente fornisce ai consumatori l'informativa sul diritto di recesso ad essi spettante in ragione della conclusione del contratto a distanza di cui trattasi.

#### B. Posizioni processuali delle parti e stato del procedimento

- 6 Il **ricorrente** chiede – per quanto rileva ai fini del procedimento per cassazione (Revision) – che venga affermata la responsabilità della resistente *«per aver omesso nei rapporti professionali con i consumatori di fornire a detti consumatori, in maniera chiara e comprensibile, informazioni sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso nel caso di rinnovo di un contratto a distanza a tempo determinato, mediante la messa a disposizione di un modulo tipo di recesso o avvalendosi di pratiche analoghe»*. Esso ritiene che la formulazione dell'articolo 9 della direttiva 2011/83 [in prosieguo: la «direttiva»] non limiti affatto la propria portata all'iniziale conclusione di un contratto. Di

conseguenza, il consumatore disporrebbe anche all'atto della conversione del proprio abbonamento di prova in un abbonamento ordinario nonché in occasione della proroga di un abbonamento ordinario di un diritto di recesso ai sensi della disposizione dell'articolo 11 del Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (legge federale sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali; in prosieguo: il «FAGG»), il quale traspone appunto l'articolo 9 della direttiva. La resistente avrebbe omesso di informare i consumatori di tale secondo diritto di recesso, violando in tal modo l'obbligo di informazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del FAGG, ragion per cui sarebbe stata convenuta in giudizio con la domanda di inibitoria di cui all'articolo 28 a, paragrafo 1, del KSchG.

- 7 La **resistente** si opponeva a tal domanda di inibitoria, sostenendo che le previste proroghe automatiche del contratto non facessero sorgere un secondo diritto di recesso del consumatore, tantomeno l'obbligo di informare il consumatore di un tale diritto.
- 8 Il **giudice di primo grado** – per quanto di rilevanza nel presente procedimento – condannava la resistente conformemente alla domanda.
- 9 Il **giudice d'appello** riformava la sentenza  
– per quanto di rilevanza nel presente procedimento – rigettando la domanda.
- 10 Avverso tale decisione, il **ricorrente ha proposto ricorso per cassazione** (Revision), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello, dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema).

### C. Norme pertinenti

L'articolo 2, punto 7, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e o), e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei consumatori recitano rispettivamente come segue, inclusa la rubrica:

#### *Articolo 2*

#### ***Definizioni***

*Ai fini della presente direttiva si intende per:*

(...)

7) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

## Articolo 6

### **Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali**

*1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:*

(...)

*h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;*

(...)

*o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;*

## Articolo 9

### **Diritto di recesso**

*1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14.*

L'articolo 3, punto 2, l'articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 14, e l'articolo 11, paragrafo 1, del FAGG recitano rispettivamente come segue, inclusa la rubrica:

### **Definizioni**

*Articolo 3. Nella presente legge federale si intende per:*

(...)

*2. «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto inclusa;*

### **Contenuto dell'obbligo di informazione; effetti giuridici**

*Articolo 4. (1) Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o dalla propria dichiarazione di volontà a contrarre, il professionista è tenuto a fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni seguenti:*

(...)

*8. laddove sia previsto il diritto di recesso, le condizioni, i termini e le modalità di esercizio di tale diritto, mettendo a disposizione il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;*

(...)

*14. la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;*

#### ***Diritto di recesso e termine entro cui esercitarlo***

*Articolo 11. (1) Il consumatore può recedere da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna motivazione.*

(...)

#### **D. Motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 11 La decisione della controversia dipende in larga misura dall'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, che a sua volta deve orientare l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del FAGG.
- 12 In base ai lavori preparatori dell'articolo 11 del FAGG, il diritto di recesso non è limitato all'iniziale conclusione di un contratto tra un professionista e un consumatore; anche la proroga di un rapporto contrattuale preesistente ma a tempo determinato oppure la modifica del suo contenuto, purché a distanza o negoziate al di fuori dei locali commerciali, possono ricadere nel campo di applicazione del FAGG e pertanto far sorgere un diritto di recesso del consumatore con riguardo alla proroga oppure alla modifica del contratto convenute [OMISSIS].
- 13 Facendo riferimento a tali lavori preparatori, la dottrina ritiene che il diritto di recesso sia possibile anche nel caso di una modifica del contenuto o di una proroga (separatamente convenuta) di un rapporto contrattuale, comunque concluso, mediante un contratto negoziato fuori dai locali commerciali o un contratto a distanza [OMISSIS]. Ove il consenso del consumatore debba ritenersi prestato mediante una finzione di dichiarazione, il consumatore deve essere specificamente informato del significato del suo comportamento [OMISSIS].
- 14 La dottrina dubita che il rinnovo *automatico* di un contratto a distanza faccia sorgere un nuovo diritto di recesso. Viene rimarcato che l'articolo 6, paragrafo 1,

lettera o), della direttiva si limita a prevedere l'obbligo di fornire informazioni concernenti «la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto», e che la disposizione, pur trattando del rinnovo automatico, non menziona il diritto di recesso o l'informazione su tale diritto. Inoltre, non viene ammesso che il rinnovo automatico costituisca un (secondo) «contratto a distanza» ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva, con la motivazione che non viene «concluso» un (secondo) contratto, bensì il primo contratto semplicemente non viene risolto (e, come ivi previsto, ne viene così prorogata la durata), e che, in caso di rinnovo automatico del contratto, non può parlarsi di «uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza» ai sensi della definizione giuridica di «contratto a distanza». Infine, viene eccepito che, nel caso della proroga automatica del contratto, verrebbe meno il rischio tipico (che giustifica oggettivamente il diritto di recesso) esistente nelle operazioni a distanza (v. considerando 37 della direttiva). In tal caso, il consumatore conoscerebbe già sufficientemente i beni o i servizi e sarebbe già stato sufficientemente informato della possibilità di una proroga al momento dell'iniziale conclusione del contratto [OMISSIS].

- 15 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori dev'essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d'interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l'applicazione di un tasso d'interesse variabile (sentenza della Corte del 18 giugno 2020, C-639/18, *Sparkasse Südholstein*).
- 16 A parere di questo Collegio, con riguardo alla questione testé esposta non sussiste alcun acte claire, pur se gli argomenti sollevati dalla dottrina depongono in senso contrario a un diritto di recesso e la sentenza della Corte nella causa C-639/18 può applicarsi al caso di specie [OMISSIS]. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), quale giudice di ultima istanza, si considera quindi nell'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale (v. RS0082949).

[OMISSIS] 20 luglio 2022

[OMISSIS]